

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

La legge regionale recante “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo” dispone - in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) - l’abrogazione integrale di una legge regionale ed abroga e modifica numerose disposizioni normative regionali.

Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

Articolo 1 Finalità:

La disposizione esplicita le finalità e del progetto di legge, nell’ottica della semplificazione e del miglioramento della qualità della legislazione.

Articolo 2 Abrogazioni:

La disposizione contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall’abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

Articolo 3 Modifiche all’ articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994:

La modifica di cui all’articolo 3 è frutto dell’interlocuzione con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in relazione alla LR Emilia-Romagna n. 17 del 28 dicembre 2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024), il cui articolo 18, nella precedente formulazione avrebbe potuto dare vita a letture contrarie a quanto previsto dalla legge statale che regola la materia.

Pertanto, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di riformulare la norma in maniera da renderla più esplicita nei propri intenti.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Articolo 4 Modifica dell’art.20 della legge regionale n. 24 del 2017:

la modifica del presente articolo si propone di correggere il refuso presente all’articolo 20, comma 2, della L.r. n. 24 del 2017 s.m.i. (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), sostituendo le parole “piano operativo di iniziativa pubblica” con le parole “piano attuativo di iniziativa pubblica”. La norma si riferisce, infatti, allo strumento regolato dall’articolo 38, comma 17, della stessa legge (17. L’amministrazione comunale può dotarsi di piani attuativi di iniziativa pubblica...). Pur trattandosi di un refuso facilmente riconoscibile dalla lettura sistematica della legge, la correzione appare necessaria per assicurare la correttezza del riferimento e l’univocità nella denominazione dello strumento.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Articolo 5 Modifica all' articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018:

La modifica di cui all'articolo 5 è frutto dell'interlocuzione con il Ministero della Pubblica Amministrazione in relazione alla LR Emilia-Romagna n. 17 del 28 dicembre 2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024), il cui articolo 20, nella precedente formulazione, e secondo l'interpretazione del Ministero, avrebbe potuto ingenerare dubbi sulla tempestiva applicazione di quanto prescritto dal rinnovo del CCNL nei confronti di quei lavoratori delle Province e della Città metropolitana di Bologna trasferite dalla Regione per l'esercizio di funzioni conferite.

Pertanto, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di riformulare la norma in maniera da renderla più esplicita nei propri intenti.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Capo III

Attività produttive

Articolo 6 Modifica all'articolo 1 della legge regionale n.7 del 2002:

la modifica di cui al presente articolo si rende necessaria per aggiornare la disposizione, che, all'epoca della sua approvazione, faceva riferimento ad una proposta di regolamento europeo, non ancora promulgata ma già definitiva, in materia di strategia di ricerca e innovazione e specializzazione intelligente. Il regolamento richiamato è stato poi promulgato e successivamente più volte modificato data la continua evoluzione della materia. Con il presente intervento si è ritenuto più consono, data la citata natura evolutiva della materia, rinviare, anziché a un preciso atto, più in generale ai vigenti regolamenti europei in materia di strategia di ricerca e innovazione e specializzazione intelligente.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Articolo 7 Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale n. 26 del 2004

Il nuovo articolo introdotto dal presente articolo 7 si rende necessario per venire incontro agli impegni che l'Emilia Romagna ha assunto, prevedendo tra suoi obiettivi strategici un'accelerazione del processo di transizione ecologica per raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050 e passare alle energie pulite e rinnovabili entro il 2035, che impongono di fissare le condizioni per garantire che gli impianti a fonti rinnovabili da installare sul territorio regionale garantiscano un elevato livello di efficienza, anche al fine di contemperare le esigenze di produzione di energia priva di emissioni carboniche con i possibili impatti derivanti dagli stessi impianti.

La norma interviene limitatamente alle disposizioni regionali che definiscono soglie di alta produttività specifica per la fonte energetica eolica e ridefinisce la soglia di efficienza energetica, fissandola a 2150 ore equivalenti annue al fine di garantire una elevata efficienza per i nuovi impianti.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Articolo 8 Modifica all'articolo 4 della legge regionale n.5 del 2016:

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l'art. 4 della legge Regionale 5 del 2016, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio agli articoli 45 e 46 del dlgs 117/2017, che prevedono per le Associazioni di promozione sociale l'obbligo di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Il decreto legislativo n.117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva", che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo".

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Articolo 9 Modifica all'articolo 6 della legge regionale n.5 del 2016:

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l'art. 6 della legge Regionale 5 del 2016, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio agli art.22 e 27 della legge regionale 3 del 2023, che regolano le convenzioni con gli enti del terzo settore.

Il d.lgs. 117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva", che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo".

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 10 Modifica all'articolo 7 della legge regionale n.5 del 2016:

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l'art. 7 della legge Regionale 5 del 2016, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio all' art.24 della legge regionale 3 del 2023, che disciplina la concessione di contributi pubblici agli enti del terzo settore

Il d.lgs. 117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in

maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, riferendosi per la copertura degli interventi alle risorse stanziare nell'articolo 24 della legge regionale n. 3 del 2023.

Articolo 11 Modifica all'articolo 3 della legge regionale n.3 del 2017:

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l'art. 3 della legge Regionale 3 del 2017, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio all'45 del d.lgs. 117/2017, che prevede, per le Associazioni di promozione sociale, l'obbligo di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Il d.lgs. 117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 12 Modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2017:

La modifica della lettera c), dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale n.8 del 2017, è dovuta all'adozione del d.lgs. 117/2017, che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”. Con il presente emendamento si è inteso aggiornare l'art. 5 della legge Regionale 8 del 2017, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio all'45 del d.lgs. 117/2017, che prevede, per le Associazioni di promozione sociale, l'obbligo di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)

La modifica alla lettera d) adegua la previsione dell'art. 5 comma 2 lettera d) all'istituzione, col D.lgs. 39/2021, del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. A tale Registro, istituito presso il Dipartimento per lo sport e gestito da Sport & Salute S.p.A., sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, sostituendo a tutti gli effetti di legge i Registri delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuti dal CONI e dal CIP. In questo senso, anche ai fini della legge regionale 8/2017, il Registro costituisce il riferimento per la certificazione dell'attività sportiva dilettantistica.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 13 Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 2017:

Con il presente articolo viene soppressa la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 23 del 2017, in quanto la legge regionale n. 41 del 1997 è stata abrogata e la misura relativa alle incentivazioni ed agevolazioni all'insediamento e allo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali è confluita nella legge regionale n. 12 del 2023 (art. 7), che prevede la clausola valutativa all'art.15 per tutte le misure previste da tale normativa; pertanto, il fine di tale emendamento è di evitare di raddoppiare la clausola valutativa sulla medesima misura.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 14 Modifica all'articolo 10 della legge regionale n.7 del 2019:

La modifica proposta dal presente articolo appare opportuna alla luce del fatto che al momento di approvazione della legge non era stata ancora approvata la legge regionale n. 2 del 2023; dati i contenuti si è ritenuto necessario un rinvio a quest'ultima.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Capo IV

Settore Sanitario-Sociale

Articolo 15 Modifica all'articolo 41 della legge regionale n. 14 del 2008:

La modifica si rende necessaria per sostituire un errato riferimento normativo tra articoli della stessa legge n. 14 del 2008.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 16 Modifica all'articolo 8 della legge regionale 15 del 2019:

L'art. 8 della L.R. 15 del 2019 (che si occupa del Comitato regionale delle Comunicazioni) contiene riferimenti al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di

media audiovisivi e radiofonici), che è stato abrogato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

In particolare, l'art. 8 al comma 1 prevede che il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), coerentemente con le finalità della legge regionale n. 15 del 19 e nell'ambito della funzione di monitoraggio previste dalla L.R. 1/01 che istituisce e disciplina l'organizzazione e il funzionamento del CORECOM, effettui, nei periodi di monitoraggio individuati nel corso dell'anno o su segnalazione di terzi, la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere della persona e che nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione si faccia parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.

Nel comma 1 è stato sostituito il riferimento agli articoli del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in quanto abrogato, con le norme attualmente vigenti: decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato).

Quindi il testo aggiornato alla disciplina statale attualmente vigente risulta essere:

“in attuazione dell'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21/01/2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all'articolo 8, comma 2 e articolo 39 del d.lgs. n. 208 del 2021, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.”

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 17 Modifica all'articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014:

Con la modifica normativa proposta, si inserisce un nuovo comma (comma 4 bis) all'articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014 al fine di rendere più efficace l'azione della Regione, volta a rafforzare il sistema di prevenzione della violenza di genere già attivo sul territorio, valorizzando le competenze di tutti i soggetti pubblici e privati impegnati sul tema, al fine di promuovere politiche e azioni integrate dirette ad eliminare la violenza contro le donne, in coerenza con gli orientamenti e le principali normative europee in materia.

I contributi saranno finalizzati alla qualificazione e al sostegno dei servizi dedicati sia alle donne vittime di violenza che agli uomini autori di violenza e gestiti dai soggetti pubblici e privati operanti nella rete indicati agli articoli 14, 15 e 20 della stessa legge regionale.

In tali articoli si fa riferimento ad alcuni dei soggetti della rete attiva sul territorio regionale e degli interventi previsti: i centri antiviolenza, le case rifugio e gli interventi per uomini maltrattanti, sostenuti dalla Regione attraverso risorse nazionali e regionali.

Dalla disposizione non derivano nuovi oneri in quanto all'attuazione della stessa si provvede con le risorse già stanziare in sede di bilancio di previsione 2024-2026 (Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 "Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026") nell'ambito della missione 12 programma 7, con riferimento alla legge regionale n. 6 del 2014.

Capo V

Trasporti e ambiente

Articolo 18 Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 10 del 2017:

La modifica dell'art.11 (Tavolo regionale per ciclabilità) della LR n. 10 del 2017 recante: "INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ" si rende necessaria al fine di meglio definire le competenze, la composizione e le modalità di scelta dei componenti del Tavolo stesso, razionalizzando, per semplificare, l'ambito delle associazioni da coinvolgere.

Infatti, mentre la precedente formulazione dell'articolo rinviava ad altri commi dello stesso per l'individuazione dei componenti del Tavolo, la presente modifica si propone di identificare direttamente nella norma e non più per rinvio, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) tra i soggetti che procederanno alle designazioni di alcuni componenti.

Inoltre, attribuisce alla Giunta regionale, che con delibera definisce già le modalità di funzionamento del tavolo, di stabilire anche le modalità per l'individuazione/ designazioni dei componenti del tavolo.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 19 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2018:

Con riferimento ai procedimenti di valutazione ambientale dei progetti elencati all'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 4/2018 che sono assunti dalla Regione "con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)" e cioè previa istruttoria di Arpae, la disposizione precisa e chiarisce che nell'ambito di tali procedure sono altresì ricomprese quelle di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e nei provvedimenti di VIA.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Capo VI

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2023

Articolo 20 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2023:

Per la Regione si pone l'esigenza di sostenere le spese dei cittadini emiliano-romagnoli, proprietari di (e residenti in) abitazioni principali, che nei giorni dell'alluvione del maggio 2023 e successivi hanno cercato di proteggere i suddetti immobili con dispositivi o sistemi atti a scongiurare o comunque contenere gli effetti degli eventi alluvionali, nonché di coloro che intendano dotarsi di sistemi o dispositivi per prevenire e/o mitigare gli effetti di analoghi eventi futuri.

Questa esigenza è perseguita con la modifica normativa in oggetto, che interviene sul comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 13 del 2023 aggiungendo la lettera a-bis), la quale consente il finanziamento per le spese di dotazione di sistemi e dispositivi di protezione dei propri immobili da parte dei cittadini residenti nei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023. Questa tipologia di misure di sostegno si aggiunge a quelle già elencate dal comma 1 del citato art. 2 e in particolare quelle a favore dei cittadini, previste dalla lettera a), dirette agli intestatari di veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali.

Dalla modifica in oggetto non derivano nuovi oneri in quanto in quanto non aumenta la spesa regionale, infatti prevede una diversa finalizzazione, rispetto alle misure già elencate dal comma 1 del citato art. 2, delle risorse trasferite, e nel limite delle stesse, da parte dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, alla stessa pervenute dalla raccolta fondi "Un aiuto per l'Emilia-Romagna". Pertanto, all'attuazione della stessa si provvede nell'ambito e nel limite dell'autorizzazione disposta dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023.